



Autorità Garante nazionale  
dei diritti delle persone  
con disabilità

*Il Presidente*

## **Commissione Parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza**

### **Audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con focus sulle lesioni cerebrali e sull'autismo: sostegno alle famiglie e nella scuola.**

**Roma, 20 gennaio 2026**

Ringrazio il Presidente Michela Vittoria Brambilla e tutti i componenti della Commissione per l'invito rivoltomi a svolgere questa audizione.

Come noto, il decreto legislativo 5.2.2024, n. 20, di attuazione della delega in materia di disabilità, ha previsto l'istituzione, a far data dal 1° gennaio 2025, dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, con l'obiettivo di assicurare la tutela, la piena attuazione e la promozione dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità, attraverso una serie complessa di compiti.

Le funzioni esercitate dall'Autorità Garante, elencate all'art. 4 del decreto legislativo n. 20/2024, consistono in numerose attività e prerogative finalizzate alla vigilanza del rispetto dei diritti riconosciuti dalla Convenzione della Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dalle disposizioni di carattere europeo, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti. L'obiettivo è quello del contrasto a qualsivoglia fenomeno discriminatorio e di promozione dell'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità.

Le attività, svolte nel corso dell'anno appena trascorso, hanno costituito una fase sperimentale, finalizzata all'avvio e all'organizzazione dell'Autorità Garante ed alla predisposizione, pianificazione e programmazione di ogni strumento necessario ed



Autorità Garante nazionale  
dei diritti delle persone  
con disabilità

## *Il Presidente*

utile a garantire il pieno ed effettivo esercizio delle funzioni e prerogative attribuite all'Autorità.

Vorrei, però, precisare che l'Autorità Garante, pur nel corso dell'anno sperimentale, ha, comunque, attuato iniziative significative a tutela dei diritti delle persone con disabilità anche dei soggetti minori e delle loro famiglie.

In riferimento alla propria **attività istituzionale**, l'Autorità Garante ha ricevuto, valutato e verificato, tramite il proprio Ufficio, numerosissime segnalazioni, più di un migliaio, effettuando la presa in carico delle stesse e svolgendo l'istruttoria, anche richiedendo informazioni e documenti ai diversi soggetti coinvolti (amministrazioni e concessionari di pubblici servizi, per esempio).

Importante sottolineare che il Collegio dell'Autorità, nel caso venga verificata l'esistenza di fenomeni discriminatori, esprime pareri motivati, formula raccomandazioni e svolge verifiche d'ufficio.

Il Garante, operando giornalmente sulle varie questioni poste alla sua attenzione, dando precedenza alle situazioni più urgenti, che soprattutto all'inizio dell'anno scolastico hanno riguardato le condizioni dei minori a scuola, ha individuato modalità e tempistiche efficaci di gestione delle segnalazioni, procedendo, altresì, all'attività di raccolta, anche a fini statistici.

All'esito dell'istruttoria svolta dall'Ufficio, come accennato, l'Autorità Garante ha formulato raccomandazioni e pareri, proponendo gli accomodamenti ragionevoli più idonei (a titolo esemplificativo, cito uno dei primissimi casi affrontati, relativo alla proroga dell'assistenza domiciliare nei confronti di una ragazza con grave disabilità intellettiva divenuta maggiorenne, che altrimenti sarebbe stata privata del servizio, solo per una ragione meramente formale quale il compimento della maggiore età).

## *Il Presidente*

Ricordo, poi, la segnalazione pervenuta da parte della madre di un alunno con disturbo dello spettro autistico, iscritto alla classe III della scuola primaria di un Istituto Comprensivo con sede in Roma, che ha denunciato l'impossibilità, per l'anno scolastico in corso, di garantire la continuità terapeutica al proprio figlio in orario scolastico, in quanto il medico della ASL non aveva potuto prestare la propria attività specialistica.

Detta interruzione del progetto terapeutico del bambino discendeva dalla mancata "autorizzazione" all'accesso del medico in classe da parte di tutti i genitori degli alunni della classe.

Al riguardo, l'Autorità Garante ha accertato che la vicenda di cui alla segnalazione non costituiva un caso isolato ed ha, pertanto, emanato una raccomandazione per evidenziare come la richiesta del consenso da parte di tutti i genitori degli alunni della classe all'accesso di professionisti sanitari si ponesse in contrasto con i principi, anche sovranazionali, che sanciscono l'obbligo da parte degli ordinamenti nazionali e di tutti i soggetti interessati (in particolare istituzionali) di *"assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell'Unione Europea e dalle norme nazionali"*.

L'Autorità Garante ha, dunque, sollecitato formalmente la modifica di qualsivoglia regolamento d'istituto che preveda una procedura differente rispetto alla raccomandazione.

L'Autorità Garante, nell'esercizio delle proprie prerogative e funzioni, intende proseguire nell'opera di vigilanza della corretta e completa applicazione del Piano Educativo Individualizzato, stilato in ambito scolastico, che deve tener conto inevitabilmente del piano terapeutico, concorrendo a determinare il percorso formativo



Autorità Garante nazionale  
dei diritti delle persone  
con disabilità

## *Il Presidente*

dell'alunno con disabilità nel suo complesso, assicurando un intervento adeguato allo sviluppo delle potenzialità ed alla gestione e superamento di problematiche connesse con la specifica disabilità, come nel caso di disturbi dello spettro autistico.

Al proposito, non posso esimermi dall'evidenziare che sono pervenute all'Autorità Garante numerose segnalazioni che hanno denunciato che in alcune scuole secondarie di secondo grado viene adottato, troppo presto, il **PEI differenziato**, soprattutto per alunni con disabilità intellettivo-relazionale o del neurosviluppo.

Al proposito, evidenzio che, quando ciò avviene, si produce un **“blocco di percorso”**: ogni successivo sostegno viene calibrato su quel livello, rendendo sempre più difficile – col tempo quasi impossibile – il passaggio a un PEI minimo o ordinario.

L'Autorità Garante vigilerà affinché una scelta troppo precoce in tale senso non finisca per condizionare irreversibilmente il futuro scolastico e lavorativo del minore e dell'adolescente con disabilità intellettivo-relazionale o del neurosviluppo.

Altra problematica molto delicata, sulla quale l'Autorità ha posto la propria attenzione in ambito scolastico, riguarda l'assistenza igienico-personale agli studenti con disabilità ed in particolare ai minori con disabilità intellettiva, psichica e disturbo dello spettro autistico a causa delle difficoltà applicative e interpretative delle norme in alcune regioni (v. regione Sicilia).

L'Autorità Garante, nel corso del proprio primo anno di funzionamento, ha esercitato, sempre con riferimento all'ambito scolastico, un'altra prerogativa ovvero quella di agire in giudizio a tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità, attraverso un **intervento ad opponendum**, tramite l'Avvocatura dello Stato, nell'ambito di due giudizi pendenti innanzi al TAR del Lazio, promossi da alcune OO.SS. per l'annullamento del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito relativo ad una procedura di garanzia della continuità didattica degli insegnanti di sostegno.



Autorità Garante nazionale  
dei diritti delle persone  
con disabilità

## *Il Presidente*

L'intervento in giudizio è stato finalizzato al sostegno della piena legittimità costituzionale e pedagogica del Decreto Ministeriale, con l'obiettivo di affermare l'importanza prioritaria di preservare un diritto essenziale, consistente nella continuità didattica per gli alunni con disabilità, intesa quale accomodamento ragionevole ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 24, par. 2, lett. c) della CRPD, nonché quale espressione del principio di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.).

Da ultimo, l'Autorità Garante ha inteso promuovere la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne informative, progetti e azioni positive in collaborazione con altre amministrazioni o comunque con altri organi pubblici e con ogni altro soggetto rappresentativo delle persone con disabilità.

Al proposito, segnalo una criticità relativa alla sicurezza degli spazi per i percorsi di alternanza scuola-lavoro, ovvero la mancanza di previsioni in ordine **all'accessibilità della formazione obbligatoria sulla sicurezza**.

Qui si genera una criticità grave: se la formazione sulla sicurezza non è accessibile, lo studente con disabilità viene escluso dai percorsi di alternanza scuola-lavoro; ciò configura una **discriminazione indiretta**.

L'Autorità vigilerà perché i corsi di sicurezza siano adattati, comprensibili e coerenti con il PEI e con il Progetto di Vita, con un coordinamento tra il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INAIL e le Regioni.

Venendo agli obiettivi dell'Autorità Garante per l'anno in corso, con riferimento ai bambini e gli adolescenti con disturbo dello spettro autistico, sarà prioritario verificare e garantire la concreta realizzazione del nuovo **Progetto di vita**, unico strumento idoneo ad assicurare un'azione coordinata e personalizzata, che tenga conto della necessità di:



Autorità Garante nazionale  
dei diritti delle persone  
con disabilità

## *Il Presidente*

- contribuire al potenziamento delle abilità relazionali e comunicative, scolastiche, sociali e di vita quotidiana dei bambini e adolescenti;
- programmare un **intervento mirato** che tenga conto dei punti di forza e delle aree di miglioramento dell'individuo minorenni;
- effettuare un **trattamento efficace** per i soggetti con disturbo dello spettro autistico a partire dall'uso integrato delle strategie già formalizzate in ambito scientifico;
- promuovere l'**integrazione** dei bambini e adolescenti nelle attività quotidiane (a casa, a scuola e nel tempo libero) e favorirne l'**autonomia**. Al proposito e ricollegandomi a quanto già evidenziato, l'Autorità Garante sottolinea che **l'alternanza scuola-lavoro deve essere garantita a tutti e resa particolarmente effettiva per gli studenti con disabilità**; ove così non fosse, si finirebbe per negare, di fatto, il diritto all'orientamento e all'inclusione lavorativa delle ragazze e dei ragazzi con disabilità, in particolare di quelli con disabilità intellettivo-relazionale o del neurosviluppo.

L'Autorità Garante agirà sempre per l'affermazione di tali principi anche in altri ambiti, come quello, per fare solo un esempio, relativo alle attività sportive dei minori con disabilità intellettiva, psichica e con disturbo dello spettro autistico.

In riferimento al tema del supporto alle famiglie, mi preme evidenziare come l'Autorità Garante abbia constatato, in particolare in alcune regioni, una carenza nel numero delle strutture che ospitano i bambini e adolescenti con disabilità intellettive e relazionali, con conseguente "solitudine" delle famiglie o addirittura il fenomeno di strutture "abusive", che -oltre alla gravità del fenomeno in quanto illegale- mette a rischio le condizioni dei ragazzi e dei bambini con disabilità intellettiva, psichica e disturbo dello spettro autistico.

Altra situazione molto delicata, acuitasi successivamente al drammatico periodo dell'emergenza COVID, è costituita dalla difficoltà per le famiglie della conciliazione



Autorità Garante nazionale  
dei diritti delle persone  
con disabilità

## *Il Presidente*

dei tempi di vita-lavoro, con la necessità di supportare le stesse ed in particolare le mamme che incontrano resistenze da parte di datori di lavoro sia pubblici che privati nel mantenimento dello *smart working*; istituto che, unitamente ad altri riconosciuti per legge (v. permessi ex lege n. 104/92), si è rivelato un valido supporto a favore delle famiglie, che -al pari di altri strumenti- richiede un nuovo approccio culturale. Tanto comporta la necessità di formulazione di accomodamenti ragionevoli da parte dell'Autorità Garante, a maggior ragione con la previsione legislativa (v. art. 5 bis inserito nella Legge n. 104/92 dal d.lgs. n. 62/24) che ha introdotto nel nostro ordinamento la definizione esplicita proprio dell'accomodamento ragionevole, riconoscendo in capo all'Autorità Garante la relativa facoltà di proposta di misure per il superamento delle criticità riscontrate.

In conclusione, posso assicurare codesta Commissione parlamentare che l'Autorità Garante, che ho l'onore di presiedere, sta approfondendo e profonderà ogni sforzo nell'attività di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di promozione della cultura dell'inclusione, con una particolare attenzione ai bambini e agli adolescenti con disabilità; ciò, al fine di assicurare la piena partecipazione di tutte le persone con disabilità alla vita politica, civile, sociale, economica e culturale, nella piena parità con tutti gli altri cittadini.

Vi ringrazio per l'attenzione.